

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 1789

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BULGARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 2007

—————

Interventi per il consolidamento e il restauro della Rupe
e del centro storico di San Leo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La città d'arte di San Leo si trova, nella media Val Marecchia, sulla sommità di una rupe calcarea, sovrastante un substrato di argille, inciso da due fossi, interessato da fenomeni di crollo che, nel corso dei secoli hanno determinato distruzione di una delle due porte di accesso alla cittadina e di parte del muraglione perimetrale della roccaforte. La Rocca, una delle più conosciute e celebrate fortezze del Montefeltro, si erge dunque su uno sperone che i rilievi hanno evidenziato essere soggetto a numerose fratture e dissesti. Questi ultimi, nel Novecento, hanno colpito l'area della parete sottostante la porta d'ingresso al borgo. Sono dunque necessari interventi di consolidamento, ai quali il presente disegno di legge

provvede con un contributo straordinario di 10 milioni di euro nel triennio, accompagnando tale previsione con il finanziamento di attività di restauro dell'importante patrimonio artistico e dei monumenti ricadenti nel centro storico della cittadina. Dall'unità d'Italia San Leo non è stata oggetto di riadattamenti urbanistici, mantenendo inalterato l'impianto urbano che abbisogna di un intervento finanziario per la sua corretta conservazione e recupero. In considerazione dell'importanza di tale patrimonio nel quadro dei beni culturali italiani e dei rischi che si presentano, si auspica pertanto un rapido esame ed una sollecita approvazione della presente proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli interventi per il consolidamento e il restauro della Rupe e del centro storico del comune di San Leo, nella provincia di Pesaro e Urbino, nonché gli interventi di recupero di edifici situati nel medesimo comune aventi rilievo storico, artistico e architettonico sono di interesse nazionale e per il loro perseguimento si applicano le disposizioni della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia di tutela del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale.

2. È assegnato alla regione Marche un contributo straordinario di euro 10 milioni, in ragione di di euro 3,5 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di euro 3 milioni per l'anno 2009, da destinare agli interventi di cui al comma 1.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Marche e il comune di San Leo sottoscrivono un apposito protocollo di intesa per individuare e definire il quadro conclusivo degli interventi di cui al comma 1, con priorità al completamento degli interventi già avviati.

4. La regione Marche, previa intesa con il comune di San Leo, realizza direttamente o mediante delega al comune stesso, gli interventi di cui al comma 1, avvalendosi, mediante convenzione, di università ed enti scientifici anche ai fini del monitoraggio. Gli organi tecnici e consultivi delle amministrazioni statali sono tenuti ad assicurare collaborazione alla realizzazione degli interventi medesimi.

5. È altresì autorizzata la spesa di euro 10 milioni nel triennio 2007-2009 per interventi di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali finalizzati al restauro e alla conservazione dei monumenti siti nel comune di San Leo. Per gli anni successivi al 2009 gli stanziamenti relativi ai singoli esercizi sono quantificati con legge finanziaria.

6. I progetti di recupero e restauro devono essere approvati dal competente sovrintendente.

7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.